

REGOLAMENTO RELATIVO ALLO SVOLGIMENTO DEL XIV CONGRESSO USR LIGURIA REGIONALIZZATA

APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE USR LIGURIA il 10/10/2024

Partecipazione al Congresso

ART.1

Partecipano al Congresso della Unione sindacale regionale, con diritto di voto e di parola, le/i delegate/i elette/i dai Congressi delle Federazioni regionali di categoria e delle Assemblee Territoriali Sindacali.

ART.2

Partecipano, con il solo diritto di parola, in quanto non delegate/i, le/i componenti uscenti e subentranti a qualsiasi titolo, del Consiglio Generale della USR Liguria.

ART.3

Le/I delegate/i impossibilitate/i a presenziare al Congresso possono trasferire il proprio mandato ad altra/o delegata/o della stessa USR o della stessa Federazione di categoria eletta/o nella medesima istanza congressuale, su convalida della Commissione Verifica Poteri.

Nessuna/nessun delegata/o può cumulare più di **2** (due) deleghe compresa la propria.

Commissioni e Uffici del Congresso

ART.4

Il Congresso elegge:

- a) l'Ufficio di Presidenza
- b) l'Ufficio di segreteria;
- c) i Questori;
- d) gli Scrutatori.

ART.5

Il Congresso elegge inoltre le seguenti Commissioni ed i rispettivi Presidenti e Vice Presidenti :

a) Commissione per il regolamento composta da:

- Ufficio di Presidenza;
- Ufficio di Segreteria;
- componente della Segreteria Confederale.

La Commissione ha il compito di:

1. esaminare le proposte relative all'eventuale inclusione, nell'ordine del giorno, di punti in esso non compresi;
2. stabilire l'ordinamento dei lavori della Assemblea, delle Commissioni e delle eventuali sezioni di lavoro;
3. autorizzare la distribuzione di documenti e di materiale congressuale.

b) Commissione per la Verifica dei Poteri, composta da 1 Presidente, 1 Vice presidente e 2 membri, con il compito di:

1. esaminare e convalidare le deleghe;
2. autorizzare il trasferimento di deleghe;

3. esaminare e decidere in un'unica e definitiva istanza, tutte le vertenze di natura elettorale attinenti all'elezione delle/dei delegate/i.

c) **Commissione per lo Statuto**, composta da 1 Presidente, 1 vice Presidente e 8 membri con il compito di esaminare e riferire al Congresso sulle proposte di modifiche statutarie presentate ai sensi dell'art. 33 dello Statuto USR Cisl Liguria

Le modifiche statutarie proposte direttamente dal Congresso in applicazione dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vanno presentate alla Commissione entro le ore 17 del 06 maggio 2025.

d) **Commissione Elettorale**, composta da 1 Presidente, 1 Vice Presidente e 2 membri, con il compito di ricevere le liste elettorali, controllarne la regolarità e predisporre il materiale relativo alla votazione.

Ogni componente della Commissione elettorale assume la Presidenza di un seggio. Agli effetti dello svolgimento delle elezioni, la Commissione è integrata con 1 Scrutatrici/Scrutatori per ogni seggio.

La Commissione elettorale ha, inoltre, il compito di esaminare e decidere, in un'unica e definitiva istanza, tutte le vertenze riguardanti la votazione per l'elezione del Consiglio generale USR.

I componenti della Commissione Elettorale sono incompatibili con candidature nelle liste congressuali.

e) **Commissione per le Mozioni**, composta da un Presidente, 1 Vice Presidente e da 12 membri, con il compito di elaborare e/o coordinare i documenti finali.

La Commissione designa una/uno o più relatrici/relatori che riferiranno al Congresso.

Svolgimento del dibattito sulla relazione generale

ART.6

Il Congresso si può articolare in sezioni su tematiche specifiche.

ART.7

Le/I congressiste/i, che intendono prendere la parola nel corso del dibattito in Assemblea plenaria o nelle sezioni, devono iscriversi alle rispettive Presidenze servendosi dell'apposito modulo.

ART.8

Le/I congressiste/i, che si iscrivono a parlare sulla relazione hanno la parola nell'ordine di iscrizione. Coloro che chiedono di parlare per mozione d'ordine, hanno immediato diritto di parola, alla fine dell'intervento della/del congressista che sta parlando, sempre che il loro intervento riguardi norme regolamentari o procedurali

Ogni congressista non può prendere la parola che una sola volta sulla stessa relazione, emendamento o mozione. Sulle pregiudiziali e sulle mozioni d'ordine hanno diritto di parola un congressista che parla a favore e una/uno che parla contro.

ART.9

La durata dell'intervento della/del congressista non può superare i **10 (dieci) minuti**.

L'assemblea congressuale, anche nel corso dei lavori può modificare a maggioranza semplice tale durata.

Gli interventi possono anche essere consegnati in forma scritta alla Presidenza.

Gli interventi per la presentazione di mozioni d'ordine non possono superare i **5 (cinque) minuti**. Gli interventi, a favore e contro la mozione d'ordine (limitati ad una/un congressista a favore e ad una/uno congressista contro), non possono superare i **3 (tre) minuti**.

In caso di proposta di chiusura delle iscrizioni a parlare, viene data la parola, per un tempo massimo di **3 (tre) minuti** ad una/un congressista che parla a favore e ad una/uno che parla contro.

Esame e approvazione delle proposte di modifica dello Statuto USR Liguria

ART.10

Gli interventi dei congressisti sulle singole proposte di modifica statutaria non possono superare la durata di **5 (cinque) minuti**.

Esame e approvazione delle proposte di mozioni e di ordini del giorno

ART.11

Sulle proposte di mozioni presentate al Congresso dall'apposita Commissione, possono essere presentati emendamenti o prospettate mozioni alternative; possono, altresì, essere presentati ordini del giorno.

Per la discussione e l'approvazione di emendamenti, di mozioni o di ordini del giorno, la procedura da osservare è quella di cui ai successivi articoli.

ART.12

Gli emendamenti alle mozioni presentate all'apposita Commissione, le mozioni alternative e gli emendamenti a queste ultime, nonché gli ordini del giorno e gli emendamenti a questi ultimi possono essere presentati solo in forma scritta.

ART.13

La presentazione di emendamenti alle proposte di mozioni presentate dall'apposita Commissione, di mozioni alternative o di ordini del giorno deve avvenire nelle mani del Presidente della Commissione Mozioni, o di una/un sua/suo incaricata/o, che ne darà attestazione scritta al presentatore.

Gli emendamenti possono essere sottoscritti anche da una/un sola/solo delegata/o, le mozioni alternative e gli ordini del giorno devono essere sottoscritti da almeno 5% congressiste/i.

La Commissione Mozioni può unificare in un unico testo gli emendamenti che presentano analogia di contenuti.

Sugli emendamenti non accolti la Commissione Mozioni riferirà al Congresso le relative motivazioni.

ART.14

Sugli emendamenti che non sono stati accolti dalla Commissione per le Mozioni e che vengono riconfermati dalle/dai proponenti, viene adottata la seguente procedura:

a) viene data la parola alla/al delegata/o o ad una/uno delle/dei delegate/i, nel caso di sottoscrizioni plurime, per l'illustrazione dell'emendamento. La durata dell'intervento non può superare il tempo massimo di **5 (cinque) minuti**;

b) possono intervenire una/un delegata/o che parla a favore ed una/un delegata/o che parla contro per un tempo non superiore a 3 (tre) minuti ciascuno.

Sugli emendamenti unificati in un unico testo le/i delegate/i proponenti hanno la facoltà di dissociarsi dalla proposta formulata dalla Commissione Mozioni e di riconfermare gli emendamenti originari.

In tal caso viene applicata la medesima procedura prevista per gli emendamenti non accolti di cui al I paragrafo del presente articolo.

ART.15

Al termine dell'esame degli emendamenti alle singole mozioni, il Congresso procede alla votazione di ciascuna di esse nel loro complesso.

ART.16

La Commissione Mozioni dà conto al Congresso degli ordini del giorno e delle proposte di mozioni alternative che le sono pervenute.

Gli ordini del giorno e le mozioni alternative possono essere illustrati da uno dei presentatori, che prende la parola per un tempo massimo di **10 (dieci) minuti**.

ART.17

La procedura stabilita per l'esame degli emendamenti di cui agli articoli precedenti viene adottata anche in caso di presentazione di emendamenti alle mozioni alternative.

ART.18

Sugli ordini del giorno, la Commissione Mozioni può proporre al Congresso propri emendamenti. La procedura di cui agli art. 13 e 14 del presente Regolamento viene adottata anche per l'approvazione degli ordini del giorno.

Sistemi di votazione - Dichiarazione di voto

ART.19

Le votazioni avvengono:

- a) per alzata di mano;
- b) per appello nominale (su richiesta di almeno il 10% dei delegati);
- c) a scrutinio segreto elettronico per l'elezione delle/dei componente/i del Consiglio generale, del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri.

ART. 20

Le dichiarazioni di voto non possono superare il tempo massimo di **3 (tre) minuti**.

ART.21

Nelle votazioni per alzata di mano o per appello nominale, le/i delegate/i votano "pro-capite" e non secondo i voti congressuali rappresentati. Nelle votazioni a scrutinio segreto ogni delegato partecipa alla votazione in base al numero delle/degli iscritte/i che rappresenta al Congresso.

ART.22

L'attribuzione dei voti alle/ai delegate/i si effettua sulla base di quanto stabilito all'art.8 del Regolamento per l'elezione delle/dei delegate/i al XIV Congresso Usr Liguria .

Presentazione delle/a liste/a ed elezione del Consiglio Generale USR

ART. 23

L'elezione delle/dei componenti elettive/i del Consiglio Generale USR si svolge su una o più liste e con diritto di scelta fra le/i candidate/i delle varie liste.

La candidatura deve essere accettata per iscritto dall'interessata/o.

L'accettazione deve essere espressa con la firma posta accanto al nominativo di ciascuna lista.

Ogni candidata/o potrà far parte di una sola lista.

Le/I candidate/i non possono sottoscrivere la presentazione di alcuna lista.

Ogni presentatore non potrà firmare più di una lista.

Le liste sono valide se presentate da almeno il 1/10 delle/dei delegate/i aventi diritto al voto.

Ogni lista non può contenere un numero di candidate/i inferiore ad 1/3 delle/degli eleggibili.

Ogni lista deve esprimere candidati di almeno 4 (quattro) A.S.T. e 3 Federazioni

Regionali di categoria.

Ogni lista dovrà garantire quanto previsto dagli articoli 40, 41, 42 del Regolamento di attuazione dello Statuto confederale e con riferimento al Regolamento per l'elezione dei delegati XIV Congresso Usr Liguria artt. 2 e 6.

Nel caso di presentazione di più liste, il Congresso, con deliberazione presa a maggioranza dei 2/3 delle/dei delegate/i, può adottare il sistema della lista unica. In tal caso le/i candidate/i devono essere elencate/i in ordine alfabetico, salvo diversa deliberazione della assemblea congressuale.

Nel caso di lista unica o di unificazione di più liste il numero delle/dei candidate/i dovrà essere superiore di almeno il **20%** delle/degli eleggibili.

Le liste che non rispettano le obbligazioni indicate sono nulle.

Ogni elettrici/elettore potrà votare non più dei 2/3 delle/degli eleggibili e non meno di 1/3, pena la nullità della scheda.

Risultano elette/i le/i candidate/i che hanno riportato il maggior numero di voti salvo quanto previsto dalle norme di garanzia di cui all'artt. 40, 42 del Regolamento di attuazione allo Statuto e con riferimento all'art. 2 del Regolamento per l'elezione dei delegati al XIV Congresso Usr Liguria.

I componenti il Consiglio Generale, devono rappresentare:

almeno il 10% del totale dei componenti il Consiglio stesso (eletti/designati/di diritto) di provenienza SAS, RSA, Leghe, Rappresentanze Locali Sindacali e eletti nelle liste CISL delle RSU;

almeno il 5% del totale dei componenti il Consiglio stesso (eletti/designati/di diritto) di lavoratrici/lavoratori immigrate/i e/o di seconda generazione;

un adeguato numero di UNDER 35;

la specificità di genere non inferiore al 30%.

ART.24

La presentazione delle/a liste/a dovrà avvenire entro le **ore 12 del 6 maggio 2025.**

APPROVATO ALL'UNANIMITA'

Consiglio Generale USR CISL LIGURIA 10 OTTOBRE 2024

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLE/DEI DELEGATE/I AL XIV CONGRESSO USR CISL LIGURIA REGIONALIZZATA

ART. 1

Il Congresso Usr Cisl Liguria si svolgerà il 06/07 maggio 2025
Le Federazioni Regionali di categoria e le Assemblee territoriali di AST
eleggono le/i delegate/i al Congresso Usr Cisl Liguria.

ART. 2

Le Assemblee congressuali nei luoghi di lavoro, nelle Leghe, nelle Rappresentanze Locali Sindacali costituiscono la 1^a istanza pregressuale ed eleggono i delegati ai Congressi territoriali delle Federazioni di categoria o ai Congressi regionali, nel caso di Federazioni di categoria regionalizzate. Nelle liste, i componenti di provenienza SAS, TAS, RSA, Leghe, Rappresentanze Locali Sindacali e eletti nelle liste CISL delle RSU dovranno essere almeno il 70% e non meno del 60% degli eletti.

Nei Congressi territoriali/Presidi/Assemblee Congressuali territoriali o comunque denominati, delle Federazioni di categoria i componenti di provenienza SAS, TAS RSA, Leghe, Rappresentanze Locali Sindacali e eletti nelle liste CISL delle RSU dovranno essere almeno il 50% dei delegati in lista per i Congressi regionali di Federazione di Categoria e non meno del 40% degli eletti.

Nei Congressi regionali di Federazioni di categoria, i componenti di provenienza SAS, TAS RSA, Leghe, Rappresentanze Locali Sindacali e eletti nelle liste CISL delle RSU dovranno essere almeno il 40% dei delegati in lista per i Congressi nazionali di Federazione di Categoria e non meno del 30% degli eletti.

Nei Congressi regionali di Federazioni di categoria, i componenti di provenienza SAS, TAS, RSA, Leghe, Rappresentanze Locali Sindacali e eletti nelle liste CISL delle RSU dovranno essere almeno il 40% dei delegati in lista per i Congressi regionali USR cc e non meno del 40% degli eletti.

Qualora risultasse eletto un numero inferiore rispetto a quello prescritto, si dovrà procedere allo scorrimento della graduatoria delle/dei prime/i non elette/i nella lista congressuale, senza con questo modificare il numero complessivo delle/dei elette/i.

Le liste che non rispettano le obbligazioni indicate sono nulle.

Nei Regolamenti dei Congressi USR deve essere precisato che nella definizione del Consiglio Generale, i componenti di provenienza SAS, TAS, RSA, Leghe, Rappresentanze Locali Sindacali e eletti nelle liste CISL delle RSU devono rappresentare almeno il 10% del totale dei componenti il Consiglio stesso (eletti/designati/di diritto), fatta salva la competenza delle USR a definire, nei propri Regolamenti di attuazione dello Statuto, il numero complessivo delle/dei componenti i Consigli generali e, quindi, il numero delle/dei componenti da eleggere in sede congressuale, il numero e le modalità di definizione delle/dei componenti di diritto e designate/i (art. 7 Statuto confederale).

I Regolamenti congressuali, a tutti i livelli (ad esclusione di quelli della Federazione FNP come previsto dall'art. 40 del Regolamento di attuazione dello Statuto confederale), dovranno prevedere nella composizione delle liste un'adeguata presenza di lavoratrici/lavoratori immigrate/i e/o di seconda generazione, al fine di realizzare una percentuale non inferiore al 5% di presenze nel Consiglio Generale, di USR e della Confederazione (eletti/designati/diritto) anche raccordandosi con le Anolf ai rispettivi livelli.

Al fine di realizzare negli organismi un'effettiva presenza di giovani under 35, i Regolamenti congressuali a tutti i livelli dovranno prevedere una significativa presenza di giovani delegate/i under 35 in tutti i Consigli Generali (eletti/designati/diritto).

Per le Federazioni di seguito indicate la percentuale, di giovani delegate/i under 35, da prevedere nei Regolamenti congressuali territoriali, regionali/interregionali e nazionali per l'elezione ai congressi di istanza superiore e per le elezioni dei rispettivi Consigli Generali non dovrà essere inferiore al 10% :

- Femca;
- Filca;
- Fim;
- Fai;
- Fisascat
- Fit;
- Slp;
- Fp
- Felsa
- Fns

Le/i delegate/i al Congresso Confederale, di provenienza USB, dovranno essere espressione prevalente di rappresentanza delle AST e come quelli/le di provenienza delle Federazioni nazionali di categoria, dovranno comprendere un adeguato numero di immigrate/i e/o di seconda generazione, delegati sas, tas, rsa ed eletti nelle liste Cisl delle rsu e giovani under 35, al fine di garantire, nel Consiglio Generale Confederale, almeno una presenza del 5%.

In applicazione dell'art. 40 del Regolamento di attuazione dello Statuto confederale, i Regolamenti congressuali delle Federazioni di categoria a tutti i livelli e delle Unioni Sindacali Regionali fisseranno una percentuale di rappresentanza di genere da inserire nelle liste, tra il 20 e il 30%, tenendo conto della composizione associativa nelle rispettive realtà. La stessa percentuale dovrà essere rispettata anche tra le/gli elette/i.

Per il Congresso Confederale della USB Liguria, la percentuale di rappresentanza di genere nelle liste e tra le elette, è fissata in almeno il 30%. Qualora risultasse eletto un numero inferiore delle eleggibili, si dovrà procedere allo scorrimento della graduatoria fino alle prime non elette nella

lista, senza con questo modificare il numero complessivo delle/degli elette/i.

Nei Regolamenti congressuali delle categorie Filca, Fim ,Fit, Fns, Scuola Università, Ricerca a tutti i livelli, in considerazione della peculiare composizione della base associativa, la percentuale, compresa tra il 20% e il 30%, potrà riguardare sia la rappresentanza di genere, sia la rappresentanza di lavoratrici/lavoratori immigrate/i e/o di seconda generazione, sia giovani under 35.

ART. 3

Le varie fasi congressuali delle strutture orizzontali e verticali, a tutti i livelli della CISL, dovranno svolgersi sulla base del percorso indicato nel presente articolo con la precisazione che percorsi congressuali differenti, determinati da specifici assetti organizzativi, funzionali e di rappresentanza delle Federazioni di categoria (art. 5 Regolamento di attuazione dello Statuto confederale) e delle strutture territoriali, (artt. 33, 35 dello Statuto confederale e artt. 65 bis, 65 ter e 65 quater del Regolamento di attuazione dello Statuto confederale), dovranno essere dettagliatamente precisati nei rispettivi Regolamenti congressuali e, in ogni caso, dovranno essere conformi alle norme statutarie e regolamentari Confederali.

a) Congressi di base nei luoghi di lavoro, nelle Leghe, nelle Rappresentanze Locali Sindacali per l'elezione delle/dei delegate/i ai Congressi territoriali delle Federazioni di categoria, o ai Congressi regionali/interregionali in caso di Federazioni di categoria regionalizzate/interregionalizzate. Nella stessa sessione congressuale si procederà, qualora previsto, all'elezione delle rappresentanze di base;

b) Congressi/ Presidi/Assemblee Congressuali territoriali o comunque denominati delle Federazioni territoriali di categoria (FST) per l'elezione delle/dei delegate/i ai Congressi delle Federazioni regionali/interregionali di categoria;

c) Le assemblee Territoriali delle 4 (quattro) AST, per eleggere le/i delegate/i al Congresso della USR regionalizzata, secondo quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto CISL (artt. 65 bis, 65 ter/quarter);

d) Congressi delle Federazioni regionali di categoria (FSR) per eleggere le/i delegate/i al Congresso della Federazione Nazionale di categoria e le/i delegate/i al Congresso della USR regionalizzata;

e) Congressi delle Unioni sindacali regionali (USR) per eleggere le/i delegate/i al Congresso Confederale;

f) Congressi delle Federazioni nazionali di categoria per eleggere le/i delegate/i al Congresso Confederale;

Il numero delle/dei delegate/i ai vari livelli congressuali è determinato secondo il quoziente di rappresentatività previsto dai relativi Regolamenti congressuali.

ART. 4

Le varie fasi congressuali delle strutture della CISL LIGURIA si svolgeranno come segue:

- 1) Le Assemblee congressuali nei luoghi di lavoro, nelle Rappresentanze Locali Sindacali della FNP costituiscono la 1^a istanza congressuale ed eleggono i delegati alle Assemblee Territoriali delle AST, e delle Federazioni di categoria. Questa fase dovrà concludersi entro il 10 Febbraio 2025.
- 2) Le Assemblee dell'Area Sindacale Territoriale (AST), che saranno convocate dalla segreteria USR e a cui partecipano i rappresentanti eletti nelle Assemblee Territoriali di Federazione (per le Federazioni regionalizzate), ai Congressi territoriali (per le Federazioni non regionalizzate) eleggono i delegati al Congresso USR Liguria. Partecipano all'Assemblea Sindacale Territoriale anche i rappresentanti dei servizi territoriali, con il solo diritto di parola. Questa fase dovrà concludersi entro il 22 aprile 2025
- 3) Il numero di partecipanti delle Federazioni categoria alle Assemblee dell'Area Sindacali Territoriali è stabilito nella misura su di una/un delegata/o ogni 800

iscritte/i o frazione per AST GENOVA AM, di una/un delegata/o ogni 300 iscritte/i o frazione per AST IMPERIA, AST LA SPEZIA e AST SAVONA.

- 4) I congressi di Federazione Regionale di categoria eleggono i delegati al Congresso Nazionale di categoria e al Congresso USR CISL Liguria; questa fase dovrà concludersi entro il 10 aprile 2025.
- 5) Il Congresso USR CISL Liguria elegge i delegati al Congresso Confederale Nazionale.

ART. 5

Le/i delegate/i delle Federazioni Regionali di categoria hanno una rappresentatività pari al 50% della media delle/degli iscritte/i nel quadriennio 2021-2024.

Le/i delegate/i delle Aree Sindacali Territoriali hanno una rappresentatività pari al 50% della media delle/degli iscritte/i nel quadriennio 2021-2024.

ART. 6

In base a quanto disposto dall'art. 41 del Regolamento di attuazione dello Statuto confederale, la FNP parteciperà al Congresso della Usr Cisl Liguria con un numero di delegate/i pari al 25% del totale della media del quadriennio 2021-2024 delle/degli associate/i della CISL – pensionate/i comprese/i – nella struttura interessata.

Nel caso in cui le/gli iscritte/i alla FNP siano inferiori al 25% del totale delle/degli iscritte/i, pensionate/i comprese/i, la FNP parteciperà ai Congressi con il totale delle/dei proprie/propri iscritte/i.

ART. 7

In ogni fase congressuale hanno diritto al voto soltanto le/gli iscritte/i alla CISL in regola con i contributi ed in possesso della tessera confederale alla data del 31.12.2024.

Entro il 31.12.2024 le UST, le USR regionalizzate dovrà inderogabilmente inserire nel TUST i dati di chiusura del tesseramento sulla base di quelli comunicati dalle Federazioni Territoriali di categoria e/o Regionali/Interregionali di categoria.

La Segreteria Confederale La Segreteria Confederale dopo la convalida, comunicherà a tutte le strutture, il numero delle/degli iscritte/i sulla base del quale si svolgeranno i rispettivi Congressi.

ART. 8

Il quoziente di rappresentatività per il Congresso della Usr Cisl Liguria è stabilito sulla base di una/un delegata/o ogni 500 iscritte/i o frazione.

Le frazioni fino a 250 sono arrotondate a 250, quelle 251 a 500 sono arrotondate a 500.

ART. 9

L'ordine del giorno del Congresso deve comprendere i seguenti punti:

- 1) elezione della Presidenza e della Segreteria;
- 2) elezione delle Commissioni e dei rispettivi Presidenti e Vice Presidenti:
 - a) Commissione per il Regolamento;
 - b) Verifica Poteri;
 - c) Statuto;
 - d) Elettorale;
 - e) Mozioni;
- 3) elezione dei Questori e degli Scrutatori;
- 4) relazione della Segreteria;
- 5) elezione delle/dei delegate/i ai Congressi di istanza superiore (Federazioni regionali/interregionali e nazionali di categoria e USR);
- 6) elezione degli organi;
- 7) relazione del Collegio dei sindaci revisori.

ART. 10

Le/I delegate/i impossibilitate/i a partecipare al Congresso, nelle sue articolazioni, possono trasferire il proprio mandato ad altra/o delegata/o; non possono però essere cumulate più di due deleghe compresa la propria. Non è ammesso il trasferimento di delega per le assemblee congressuali di luogo di lavoro, di Lega, di Rappresentanza Locale Sindacale in quanto è prevista la partecipazione diretta delle/degli iscritte/i.

ART. 11

L'elezione delle/dei delegate/i, in ogni istanza congressuale, si svolge a scrutinio segreto con una o più liste e con diritto di scelta tra le/i candidate/i delle varie liste.

Non può essere candidata/o per l'elezione a delegata/o al Congresso Confederale colei/colui che è già stata/o eletta/o delegata/o da altro Congresso.

La candidatura, in ogni istanza congressuale, deve essere accettata per iscritto dall'interessata/o.

L'accettazione deve essere espressa con la firma posta accanto al nominativo di ciascuna lista.

Ogni candidata/o può far parte di una sola lista.

Le/I candidate/i non possono firmare la presentazione di liste.

Ogni presentatore non può firmare più di una lista.

Le liste, per essere valide, dovranno essere firmate da almeno 1/10 delle/dei delegate/i aventi diritto al voto.

Ogni lista, in ogni istanza congressuale, non può contenere un numero di candidate/i inferiore ad 1/3 delle/degli eleggibili.

Per l'elezione dei Consigli Generali/Direttivi a tutti i livelli, nel caso di lista unica il numero delle/dei candidate/i, dovrà essere superiore o pari al 20% delle/degli eleggibili .

Nel caso di lista unica per l'elezione delle/dei delegate/i all'istanza congressuale superiore, tale maggiorazione non è necessaria.

Per l'elezione dei Consigli Generali/Direttivi a tutti i livelli, nel caso di presentazione di più liste, ciascuna della quali deve prevedere una maggiorazione superiore o pari al 20% delle/degli eleggibili della singola lista, (10% per le seguenti Federazioni: FNS –CISL Medici) il Congresso, con deliberazione presa a maggioranza dei 2/3 delle/dei delegate/i, può adottare il sistema della lista unica. In tal caso le/i candidate/i devono essere elencate/i in ordine alfabetico, salvo diversa deliberazione della assemblea congressuale.

La maggiorazione, in ciascuna lista, non è necessaria per l'elezione delle/dei delegate/i alle istanze congressuali superiori.

Le liste che non rispettano i limiti previsti sono nulle.

La Commissione elettorale, per le operazioni di votazione, raccoglie in un'unica scheda le varie liste.

Ogni elettrici/elettore potrà votare non più dei 2/3 delle/degli eleggibili e non meno di 1/3 degli eleggibili, pena la nullità della scheda.

Risultano elette/i le/i candidate/i che hanno riportato il maggior numero di voti salvo quanto previsto dalle norme di garanzia, indicate dagli artt. artt. 2 e 6 del presente Regolamento, per la presenza di genere, per la presenza di delegate/i immigrate/i e/o di seconda generazione, nonché per la presenza di giovani delegate/i under 35.

ART. 12

Le/I componenti elettive/i del Consiglio Generale Regionale sono elette/i dalle/dai delegate/i al Congresso Regionale .

Le/I consigliere/i rappresentanti delle Federazioni Regionali di categoria sono elette/i dai rispettivi Consigli generali (art. 38 Regolamento di attuazione dello Statuto USR Liguria).

Tali elezioni devono svolgersi prima del Congresso Regionale.

ART. 13

Le/I componenti il Collegio dei sindaci sono elette/i dalle/dai delegate/i ai vari livelli Congressuali: Il Presidente che sarà nominato dal Consiglio Generale dovrà possedere requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale (art.9 Statuto CISL).

ART. 14

Le/I componenti il Collegio dei Probiviri sono elette/i dalle/dai delegate/i nei livelli Congressuali previsti dall'art.10 dello Statuto. Il Presidente che sarà nominato dal Consiglio Generale dovrà possedere requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale (art.12 Statuto CISL).

ART. 15

Al fine di verificare la corrispondenza ai principi statutari e regolamentari le Federazioni nazionali di categoria e le USR invieranno i rispettivi regolamenti congressuali alla Segreteria Confederale (Dipartimento Organizzativo), mentre spetta alle USR la verifica sulla corrispondenza dei regolamenti ai principi statutari e regolamentari dei livelli regionali e territoriali di Federazione di categoria .

ART. 16

I principi e le indicazioni del presente Regolamento per l'elezione delle/dei delegate/i al Congresso, in tutte le sue articolazioni, devono essere recepiti nei Regolamenti Congressuali di tutte le strutture della CISL.

APPROVATO ALL'UNANIMITA'

Consiglio generale USR CISL LIGURIA 10 ottobre 2024